



COMUNE DI RIPALTA CREMASCA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. 33
 in data: 30.10.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

L'anno **duemilavent**i addi **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **21.00** in videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – Bonazza Aries	Presente	10 – Bettinelli Barbara	Presente	
2 – Barbieri Corrado	Presente	11 – Marazzi Daniele	Presente	
3 – Della Noce Adriano	Presente	12 – Fortini Brian	Presente	
4 – Vailati Roberto	Presente	13 – Rotigliano Alice	Presente	
5 – Spinelli Umberto	Presente			
6 – Aschedamini Marianna	Presente			
7 – Lorenzetti Francesca Valentina	Presente			
8 – Deias Sergio	Presente			
9 – Comandulli Simona	Presente			

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. DR. FAIELLO AIELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONAZZA ARIES assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il consigliere comunale Comandulli Simona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 138 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, il quale ha previsto l'allineamento delle tariffe e delle aliquote IMU e TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24/04/2020 n.27, il quale dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 è fissato al 31 luglio 2020;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160,
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 25.03.2019, con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- a. aliquota ordinaria di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 7,6 per mille,
- b. aliquota prevista per le abitazioni principali, per le unità immobiliari classificate alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 4,00 per mille,
- c. detrazione per l'abitazione principale: euro 200,00;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 25.03.2019, con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

- a. aliquota 2,00 per mille per le abitazioni principali, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- b. aliquota 2,00 per mille per i fabbricati merce,
- c. aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali,
- d. aliquota 2,00 per mille per i fabbricati di categoria D,
- e. aliquota 2,00 per mille per gli altri fabbricati,
- f. aliquota 2,00 per mille per le aree fabbricabili;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento,
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento,
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari

allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento,

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTI inoltre:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020,

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia,

- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, con la quale il Dipartimento delle finanze ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

ATTESO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 472.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 101.688,02;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 6,00 per mille, con detrazione di euro 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, L. 160/2019,
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 1,00 per mille,
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 9,6 per mille,
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 9,6 per mille, di cui 7,6 riservata allo Stato,
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 9,6 per mille,
- 6) terreni agricoli: aliquota pari a 9,6 per mille,
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari a 9,6 per mille;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria da parte del responsabile dell'area competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Interviene il consigliere Bettinelli: considerato che c'è un avanzo di amministrazione cospicuo occorre abbassare le aliquote per i commercianti

Il Sindaco risponde: l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato non per la spesa corrente ma per gli investimenti e comunque è al vaglio di mettere a disposizione una cifra per le imprese del territorio; si è in attesa delle decisioni degli Enti superiori dopodichè verrà corrisposta la nostra somma per ulteriori aiuti differenti da quelli del Governo.

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri Bettinelli – Marazzi – Fortini – Rotigliano) espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille, con detrazione di euro 200,00 ai sensi dell'art. 1, comma 749, L. 160/2019,
- b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1,0 per mille,
- c. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 9,6 per mille,
- d. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 9,6 per mille, di cui 7,6 riservata allo Stato,
- e. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,6 per mille,
- f. terreni agricoli: aliquota pari al 9,6 per mille,
- g. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,6 per mille;

Delibera di C.C. n. 33 del 30.10.2020

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione:

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 astenuti (consiglieri Bettinelli – Marazzi – Fortini – Rotigliano) espressi in forma palese per alzata di mano, da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
BONAZZA ARIES



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FAIELLO AIELLO

La presente deliberazione viene:

0 pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000.

Addì, . . .

3 1 OTT 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FAIELLO AIELLO

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Atto non soggetto a controllo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE